m_amte.CTVA.REGISTRO UFFICIALE.E.0014171.30-09-2025

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n._542_del 15 settembre 2025

Progetto:	***Verifica di ottemperanza*** **Data Center MIL03 Settimo Milanese (MI)** **ID_VIP: 14073**
Proponente:	**Microsoft 4825 Italy S.r.l.**
Documentazione:	**https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10522/18023**

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e l'art. 28 (Monitoraggio) e l'art. 29 (Sanzioni);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 245 del 02/07/2024 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS, così come modificato dai decreti n. 269 del 23/07/2024, n. 389 dell'8/11/2024, n. 407 del 25/11/2024 e n. 81 del 01/04/2025;
- i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.191 del 25/05/2024, n.203 del 03/06/2024, n.227 del 17/06/2024, n.244 del 01/07/2024, n. 260 del 12/07/2024, n.325 del 19/09/2024 e n. 355 del 17/10/2024, n. 371 del 23/10/2024, n. 426 del 06/12/2024, n. 456 del 27/12/2024, n. 38 del 05/02/2025 e n.43 del 10/02/2025 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

2. Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Premesso che:

- Con il DM n. 255 del 13/05/2025, è stata determinata, in favore della società Microsoft 4825 Italy S.r.l,, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato "Data Center MIL03, Settimo Milanese (MI)", subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, tra cui le nn. 1 e 4 contenuta nel parere della CTVA n. 42 del 10/01/2025, allegato al medesimo decreto;
- con nota acquisita al prot. MASE/123657 del 30/06/2025, il proponente ha presentato istanza e la relativa documentazione atta alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n.1;
- con nota prot. MASE/137157 del 21/07/2025 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica (di seguito

la Divisione) ha comunicato l'avvio della verifica di ottemperanza alla detta condizione ambientale come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- successivamente, con nota acquisita al prot. CTVA n. 12404 del 25/08/2025, l'Arpa Lombardia ha trasmesso il parere di competenza, relativo alla condizione ambientale n. 4;

4. Considerato e valutato che:

4.1. In ordine alla condizione ambientale n. 4

- la condizione ambientale recita: "*Il Proponente, prima dell'approvazione del Progetto esecutivo dovrà trasmettere al MASE e All'Arpa Lombardia il Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti in conformità ai contenuti richiesti al co.3, art 24 DPR 120/2017;*

Ciò premesso per quanto concerne la realizzazione del Data center:

1) dovranno essere esplicitate la classe di destinazione d'uso urbanistica dell'area oggetto della realizzazione del DATA Center (denominato anche "Main Plot") nonchè delle aree ("Aux-land" ed eventuali altre idonee") deputate ad ospitare i cumuli di materiale in attesa di riutilizzo;

2) dovranno essere meglio dettagliati i volumi di materiali di scavo risultanti dalla realizzazione delle singole opere riportando le sezioni di scavo e/o di riempimento (pre e post operam); per ogni sito di scavo dovranno essere indicate le litologie presenti e le relative quantità che si prevede di scavare. In particolare, andrà valutata l'eventuale presenza o meno di materiale di riporto. La struttura del bilancio delle terre e rocce da scavo dovrà essere redatto inserendo, per ciascuna voce che verrà indicata, una colonna che associ in modo inequivocabile alla specifica opera/zona di scavo, la relativa destinazione d'uso urbanistica, ed una o più ulteriori colonne nelle quali andranno indicati, per ogni voce, tutti i possibili/prevedibili siti/porzioni di aree dove verranno riutilizzate le terre e rocce da scavo prodotte (con relativi specifici volumi conferiti) accompagnati dalla relativa destinazione d'uso urbanistica;

4) dovranno essere giustificate le profondità di prelievo dei campionamenti proposti in riferimento alla profondità del piano di posa delle fondazioni di ogni singola opera in progetto ed evidenziare se queste possano interferire con la quota della falda così come individuata nei piezometri allestiti; dovrà essere eseguita nuova campagna di misure in modo da avere uno storico della soggiacenza.

3) dovrà essere fornita planimetria in scala adeguata (almeno 1:2000), che riporti sia il layout delle nuove opere, sia l'ubicazione aggiornata di tutti i punti di indagine dei terreni.

4) dovrà essere fornita documentazione che attesti la ricognizione dei "siti a rischio potenziale di inquinamento" così come espressamente richiesto dalla lettera b) del co. 3 del DPR 120/2017.

5) dovranno essere aggiornati i capitoli riferiti al suolo, sottosuolo ed idrogeologia in riferimento a quanto contenuto nel documento denominato "Indagini ambientali delle matrici suolo-sottosuolo e acque di falda" (codice documento MIL03_SIA_AllegatoN-Rev01.pdf)

6) visti gli ingenti quantitativi di terre e rocce di risulta dagli scavi, dovrà essere rivalutata la capacità ricettiva delle aree a ciò dedicate e dovrà essere predisposto un cronoprogramma in merito alle tempistiche dei riutilizzi dei materiali stoccati;

7) dovrà essere specificata la destinazione prevista (anche se preliminarmente) delle volumetrie in esubero (anche in base alle risultanze delle analisi già effettuate), l'entità del flusso veicolare generato, la tempistica di allontanamento, la viabilità utilizzata ecc...

Per quanto concerne le linee AT in progetto:

8) dovrà essere fornita individuazione del tracciato sulla cartografia PGT vigente in modo da determinare la destinazione d'uso urbanistica dei terreni interessati;

9) dovranno essere dettagliati i volumi di materiali di scavo risultanti dallo scavo per la posa delle due linee riportando le sezioni di scavo; dovranno essere indicate le litologie presenti e le relative quantità che si prevede di scavare. In particolare, andrà valutata l'eventuale presenza o meno di materiale di riporto.

10) oltre al set analitico di base dovranno essere ricercati anche gli analiti BTEX e IPA con riferimento alla tabella 1, colonna A del d.lgs. 152/06 All. V, Titolo V, parte IV; le attività analitiche per ogni parametro da ricercare dovranno essere eseguite da laboratorio dotato di sistema Accredia UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018."

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:

  - Piano Preliminare Terra e Rocce da Scavo - Rev.02
  - Nota Idrogeologica" (elaborato codice: LSMIL031-DOC-G-018-4);
  - Layout costruzioni e indagini ambientali;
  - Risposta alle osservazioni di cui al n.4 per il punto 4) di pag. 55 e al n.6, per i punti 7) e 8) di pag. 60";
  - Indagini ambientali delle matrici suolo-sottosuolo e acque di falda;
  - Relazione Geologica di luglio 2020;
  - Relazione Geologica di febbraio 2022;
  - Carta dell'Uso del Suolo;
  - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo - linee AT in cavo interrato;
  - Lettera di trasmissione.

Il Proponente con tale documentazione e relazioni ha fornito una nuova ed aggiornata versione del Piano preliminare delle terre e rocce da scavo, che risulta implementato di nuovi capitoli dedicati alla descrizione dei cantieri suddivisi per aree di intervento (main plot e Parcel 4).

Nello specifico, il Proponente con tale nuovo Piano ha:

- meglio dettagliato i volumi di scavo derivanti dalle opere, che sono stati suddivisi anche per fasi, oltre che per area di intervento;
- fornito seppur indicativamente informazioni in merito ai mezzi che saranno impiegati in cantiere, sottolineando però che la scelta definitiva sarà comunque rimessa all'appaltatore;
- individuato due siti potenzialmente idonei a ricevere le terre in esubero e i relativi percorsi più veloci per il conferimento;
- predisposto una tabella dedicata al bilancio delle terre con l'indicazione delle litologie, dei quantitativi prodotti, quelli reimpiegati in situ e quelli in esubero;
- fornito un'analisi circa la ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento;
- specificato che per quanto attiene ai volumi di scavo inerenti le opere per il collegamento elettrico occorre fare riferimento ad altro documento specifico;
- in merito alla destinazione urbanistica dell'area definita Main Plot, ha allegato copia dell'approvazione del Piano attuativo che conferma la destinazione d'uso produttiva del sito da parte del Comune Settimo Milanese;

In merito, inoltre, alla richiesta di giustificare "*le profondità di prelievo dei campionamenti proposti in riferimento alla profondità del piano di posa delle fondazioni di ogni singola opera in progetto ed evidenziare se queste possano interferire con la quota della falda così come individuata nei piezometri allestiti"* il Proponete con la relazione prodotta (Risposta alle osservazioni di cui al n.4 per il punto 4) di pag. 55 e al n.6, per I punti 7) e 8) di pag. 60) ribadisce che per quanto riguarda le fondazioni superficiali, anche a seguito delle nuove indagini svolte, non c'è alcuna interferenza con la falda.
In Proposito, peraltro, il Proponente sottolinea come *"le misurazioni sono state eseguite a distanza di oltre un anno e in stagioni diverse, segno di una ragionevole "stabilità" nel tempo delle condizioni idrauliche locali."*
Con riferimento, poi, alle fondazioni profonde nella citata relazione viene evidenziato che i pali previsti sono strutture che presentano profondità diverse, in ragione anche del diametro, variando dai 20.5/23 m ai 26.5 m. Ciò comporta un'inevitabile interferenza con la falda, che però ad avviso del Proponente sarà *"comunque limitata e non sostanziale"* per i seguenti motivi:
- la "molto elevata" permeabilità del terreno (prevalentemente ghiaioso e sabbioso);
- il fatto che non si creerà "nessuna barriera continua", in quanto i pali saranno ragionevolmente eseguiti con metodo CFA per cui le colonne in calcestruzzo armato saranno di diametro definito e, non interferiranno tra loro;

- l'interasse tra i pali sarà comunque superiore ai due metri, per cui verrà garantito il flusso dei filetti idrici, senza significative variazioni della direzione di flusso ed evitando anche il solo locale innalzamento della falda stessa.

Per quanto concerne le linee AT in progetto è stata predisposta una versione aggiornata del piano di gestione delle terre e rocce da scavo, nell'ambito del quale sono state meglio dettagliate le volumetrie di scavo sia per la linea 1 che per la linea 2 ed è stata fornita, seppure preliminarmente, una indicazione di potenziali impianti cui destinare gli eventuali esuberi di materiale da scavo non riutilizzato o riutilizzabile in situ. Per quanto riguarda le indagini svolte non ci sono state integrazioni; pertanto, sono le stesse già prodotte in sede di valutazione ambientale del progetto di cui trattasi e il set di analiti ricercati non ricomprende gli IPA e i BTEX. Al riguardo, nel documento presentato il Proponente sottolinea come tali analisi non siano necessarie, in quanto "*non presenti nelle vicinanze del progetto autostrade o superstrade (strade di grande comunicazione)".*

L'Arpa Lombardia, con il parere citato in premessa, rileva che "*quanto svolto dal proponente è idoneo rispetto a quanto previsto nella condizione ambientale"* ma chiede l'attuazione di quanto ivi richiesto, considerati gli ingenti quantitativi di terre e rocce di risulta dagli scavi, in merito alla rivalutazione "*della capacità ricettiva delle aree a ciò dedicate",* nonché la predisposizione di *"un cronoprogramma in merito alle tempistiche dei riutilizzi dei materiali stoccati"* (punto 6). Con riferimento, invece, al successivo punto 7), l'Arpa sottolinea la necessità di adempiere in merito alla valutazione dell'entità *"del flusso veicolare generato, la tempistica di allontanamento, la viabilità utilizzata ecc.".*

La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata, i pareri ricevuti, tutto ciò premesso e considerato, rileva che il Proponente non ha risposto in maniera adeguata e sufficiente alle richieste contenute nella condizione in esame.

In via preliminare, si sottolinea come le indagini e le analisi relative alle terre e rocce da scavo e in generale alle caratteristiche qualitative dei suoli interessati dal progetto di cui trattasi, continuano a considerare l'area Parcel 4 di cui, in sede con il parere CTVA n. 42 del 10/01/2025 si era chiesto la sostituzione. In proposito, il Proponente nel Piano Preliminare per le terre e rocce da scavo relative al Main Plot e Parcel 4, chiarisce che "*le attività previste e indicate all'interno del presente documento (rif, cap. 4, 5 e 7) verranno effettuate qualora la proposta trasmessa dal proponente"* in risposta alla condizione ambientale n. 1, "*venga ritenuta ottemperata dall'ente competente".* Per quanto riguarda invece l'area cd. Parcel 5 il Proponente dichiara che come richiesto tale area non sarà utilizzata per le attività di cantiere e che saranno individuate altre soluzioni, evitando l'utilizzo di aree ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano.

In proposito la Sottocommissione rileva che:

- per il sito Parcel 4, non essendo stata ritenuta ottemperata la condizione n. 1 rispetto alla proposta avanzata dal Proponente e non potendo quindi lo stesso utilizzare tale area per le attività di cantiere, il Piano presentato debba essere aggiornato con i dati e le informazioni relative alla nuova area che sarà individuata;

- per il sito Parcel 5, il Proponente si è impegnato a non utilizzarla ma nello stesso tempo si è riservato di individuare ulteriori soluzioni, di fatto però le stesse non state debitamente specificate e non è chiaro se e quali aree ulteriori saranno impiegate. Ne discende che laddove siano individuate altre aree, in sostituzione di Parcel 5, il Piano dovrà essere integrato con i dati e le informazioni relative a tali nuove aree.

Nel merito, poi, delle singole richieste contenute nella condizione in esame si rileva che:

- con riferimento al Piano preliminare per le terre da scovo inerenti al Main Plot, è da condividere quanto sottolineato dall'Arpa Lombardia, in merito alla mancata rivalutazione "*della capacità ricettiva delle aree a ciò dedicate",* nonché all'assenza di *"un cronoprogramma in merito alle tempistiche dei riutilizzi dei materiali stoccati"* (punto 6). Inoltre, sebbene siano stati indicati i percorsi più veloci per il conferimento delle terre in esubero ai potenziali impianti di destinazione finale, manca l'approfondimento in merito all'entità *"del flusso veicolare generato, la tempistica di allontanamento, la viabilità utilizzata ecc."*
- per quanto riguarda, invece, il Piano di gestione delle terree rocce da scavo della linea AT, sebbene siano state maggiormente dettagliate le quantità dei materiali prodotti, non sono state svolte le analisi volte ad indagare anche gli IPA e i BTEX, nonostante fosse espressamente previsto nella condizione stessa (punto 10). Al riguardo, infatti, il Proponente si limita ad affermare che ciò non risulta necessario in quanto "*non presenti nelle vicinanze del progetto autostrade o superstrade (strade di grande comunicazione)".* Tale impostazione oltre che essere in evidente contrasto con quanto richiesto dalla Commissione CTVA, appare anche non coerente con quanto dichiarato dal Proponente stesso, in altra documentazione. In proposito, preme ricordare che, durante la fase di valutazione ambientale del progetto de quo era emerso il superamento del valore dell'arsenico della verticale P3 e in tale sede il Proponente ha prodotto una nota tecnica di Terna nella quale si giustificava tale superamento in considerazione del fatto che "*la localizzazione del punto di prelievo del campione P3, in terreno agricolo è in prossimità di una strada di considerevole traffico".* Proprio sulla scorta di tali dichiarazioni, nel citato parere della CTVA si evidenziava l'opportunità di verificare anche gli analiti BTEX e IPA *(*pag. 49 del parere CTVA n. 42 del 10 gennaio 2025).

Di conseguenza **la condizione ambientale n. 4 risulta parzialmente ottemperata.** Per la completa ottemperanza il Proponente dovrà integrare il Piano preliminare delle terre e rocce da scavo con riferimento alle nuove aree individuate in sostituzione dei Parcel 4 e Parcel 5, in conformità ai contenuti richiesti dall'art. 24 del DPR 120/2017. Il Proponente dovrà, altresì, provvedere alla rivalutazione "*della capacità ricettiva delle aree a ciò dedicate",* alla predisposizione di *"un cronoprogramma in merito alle tempistiche dei riutilizzi dei materiali stoccati",* nonchè alla valutazione dell'entità *"del flusso veicolare generato, la tempistica di allontanamento, la viabilità utilizzata ecc.".* Per quanto riguarda le opere relative al collegamento elettrico (Linea AT) il Proponente dovrà ricercare, oltre al set analitico di base, anche gli analiti BTEX e IPA, ai sensi della Tabella 4.1 all'Allegato 4 del DPR 120/2017 e le attività analitiche dovranno essere eseguite da

un laboratorio ACCREDIA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per ogni parametro da ricercare, come richiesto dalla condizione in esame.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione

esprime il seguente

PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 4 del DM n. 255 del 13/05/2025 relativo al progetto "Data Center MIL03, Settimo Milanese (MI)", si ritiene che:

• la condizione n. 4 **è parzialmente ottemperata.**

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla

PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
29.09.2025
15:50:14
GMT+02:00